



COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.06.2011;

INDICE ARTICOLI

1. Obiettivo
2. Definizione
3. Caratteristiche delle iniziative
4. Ulteriori concessioni
5. Le istanze di patrocinio
6. Procedura per il rilascio del patrocinio
7. Pubblicizzazione del patrocinio
8. Sponsor privati
9. Responsabilità
10. Autorizzazioni

Art. 1
OBIETTIVO

1. Il Comune favorisce le iniziative per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del "Patrocinio".

Art. 2
DEFINIZIONE

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie e formative.
2. Il Comune può altresì concedere il patrocinio per manifestazioni, patrocinate da altri enti pubblici, e che si svolgono in altre località ed in particolare per le iniziative promosse dalla Comunità Montana "Delle Alpi del Mare", dai Comuni che ne fanno parte, dai Comuni transfrontalieri delle Valli Roya, Bevera, della Costa Azzurra e della Riviera del Ponente Ligure.
3. Il patrocinio è concesso dal Sindaco, consultata la Giunta Comunale.

Art. 3
CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
 - essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere "formativo";
 - essere pubbliche, con accesso libero alla generalità dei cittadini;
 - essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi resi agibili per la manifestazione;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

Art. 4
ULTERIORI CONCESSIONI

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario.

Art. 5
LE ISTANZE DI PATROCINIO

1. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'art. 2 devono essere indirizzate al Sindaco.

Art. 6
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta o fax, domanda scritta al Comune almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà dell'Amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità), del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
3. Il Sindaco – entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza – esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.

Art. 7
PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre – in massima evidenza – su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Limone Piemonte la dicitura “con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte”;
2. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

Art. 8
SPONSOR PRIVATI

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

Art. 9
RESPONSABILITA'

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 10
AUTORIZZAZIONI

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.